COMUNE DI BORGO VALSUGANA

(Provincia di Trento)

Determinazione del Responsabile del
Servizio Segreteria ed Affari Generali

N. 59 / AGS del 08/10/2020

OGGETTO:	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER "SERVIZIO DI PULIZIA" (D.M. 24.5.2012) PER IL PERIODO DI ANNI 1 CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN SECONDO ANNO - DETERMINA A CONTRARRE.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali

Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali n. 32 dd. 25.06.2018 è stato approvato il progetto del servizio di pulizia presso l'asilo nido comunale a ridotto impatto ambientale con applicazione dei Criteri Ambientali Minimi per "Servizio di pulizia" (D.M. 24.5.2012) per il periodo 3.9.2018 – 31.8.2019 redatto nel mese di giugno 2018 dal Servizio Segreteria ed Affari generali, costituito da Capitolato speciale d'appalto, D.U.V.R.I. e planimetrie per un importo annuale di Euro 46.000,00 (dei quali 40.000 per costi della manodopera), oltre a Euro 1080,00 per oneri di sicurezza e l'IVA;

Con la medesima determina si è disposto di acquisire detto servizio utilizzando lo strumento del mercato elettronico gestito dall'APAC presso il quale è attivo il bando per "servizi di pulizia" - CPV 90 910 000_9 e con determina n. AGS 45 dd. 17.08.2018 il servizio è stato affidato alla ditta Tama Service Spa, con sede a Predaia, via dell'Industria n. 11 – fraz. Mollaro per l'importo annuo di Euro 43.194,00 oltre ad Euro 1.080,00 per oneri di sicurezza ed IVA;

Con determinazione AGS 47 dd. 13 agosto 2019 il Comune si è avvalso dell'opzione del rinnovo del servizio fino al 31.08.2020 in quanto le procedure per l'affidamento della convenzione APAC per servizi di pulizia prevista dall'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 non erano state completate;

Con deteminazione AGS 45 dd. 14.8.2020 ci si è avvalsi di quanto previsto dall'art. 7 del capitolato speciale d'appalto nonché dall' ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale n. 185 699/1 dd. 27.3.2020 avente ad oggetto "Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di contratti pubblici in ragione dell'Emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni in materia di scadenze per adempimenti e di modalità di svolgimento delle sedute di organi collegiali" ed in particolare la lettera h) prorogando fino al 31 dicembre 2020 il servizio di pulizia e sanificazione presso l'asilo nido affidato alla società Tama Service Spa di Predaia in attesa della conclusione, da parte di APAC, delle procedure per l'aggiudicazione della convenzione per servizi di pulizia in corso e con riserva - qualora le procedure per l'affidamento del nuovo servizio non dovessero essere concluse entro il 31.12.2020 – di diasporre l'ulteriore proroga fino al 28 febbraio 2021 a seguito di quanto previsto dall'art. 7 del capitolato speciale d'appalto;

Considerato che con avviso n. S171-2017-1047 dd.01 settembre 2020 il Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento ha comunicato che la Giunta provinciale con delibera n. 1262 dd. 28 agosto 2020 ha disposto la revoca delle determinazioni n. 35 dd. 25/07/2017 e n. 48 dd.06/09/2017 del Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti di indizione della procedura di gara per l'affidamento della Convenzione per l'erogazione di servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale in favore dei soggetti e degli enti individuati all'art. 39 bis, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e all'art. 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della regione autonoma del trentino alto -adige , suddivisa in 19 lotti per le motivazioni indicate nella delibera;

La Giunta Provinciale ha considerato, nella delibera di revoca della procedura, che "pare necessario superare l'istituto della convenzione, che per sua natura ha carattere generale quanto a descrizioni prestazionali, lasciando per il futuro ad ogni ente una parziale possibilità di dimensionare il servizio secondo le proprie specifiche esigenze attraverso i relativi contratti attuativi e privando quindi le amministrazioni aggiudicatrici della flessibilità – oggi quanto mai necessaria - nell'individuazione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione";

Ha inoltre addotto anche l' interesse pubblico alla stabilità occupazionale del personale già impiegato nei servizi di pulizia alla luce della normativa provinciale sopravvenuta in tema di clausole sociali di cui all'art. 32 comma 4 e successivi della L.P. 2/2016 (introdotto con L.P. 30

ottobre 2019 n. 11), che ha previsto maggiori garanzie economiche per i dipendenti con riguardo al mantenimento della retribuzione complessiva, dell'anzianità e del monte ore lavorativo nonché dell'art. 36 ter 1 comma 5 della L.P. 23/90 (introdotto con L.P. 23 dicembre 2019 n. 12) con il quale il legislatore provinciale ha escluso la possibilità di ricorrere alle convenzioni quadro nei casi di contratti ad alta intensità di manodopera; infatti la Giunta provinciale ha provveduto a espungere dalle categorie merceologiche oggetto di aggregazione e standardizzazione il servizio di pulizia, con provvedimento n. 1076 del 3 agosto 2020;

Considerato che, a seguito della revoca della procedura di cui sopra, è necessario attivare le procedure per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione dell'asilo nido;

Considerato che, a seguito di quanto previsto dall'art. 36 ter1, della L.P. 19.7.1990 n. 23 e s.m. "Quando non sono tenute a utilizzare le convezioni previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal comma 5. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.";

Visto il progetto per servizio di pulizia redatto dal Servizio Segreteria ed Affari Generali nel mese di ottobre 2020, costituito da Capitolato Speciale d'Appalto, planimetrie dei locali, quadro economico, criteri offerta tecnica ed economica e DUVRI e rilevato che la spesa annuale preventivata in progetto (comprensiva di interventi specifici conseguenti l'emergenza COVID 19 del tutto ipotizzati e concretamente poi limitati alla durata del periodo emergenziale) ammonta a Euro 71.980,00 oneri di sicurezza, IVA e prestazioni supplementari COVID incluse e che la spesa complessiva prevista nel caso di rinnovo del servizio per una seconda annualità ammonta a Euro 143.960,00 complessivi;

Considerato – in riferimento a quanto previsto dall'art. 32 , comma 3), della L.P. 9.3.2006 n. 2 in materia di "clausole sociali" di escludere per il presente appalto l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie indicate dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), in quanto:

- l'art. 32 prevede l'inserimento di soggetti svantaggiati nella misura del 5 per cento delle unità lavorative complessivamente impiegate (o al numero maggiore di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate individuate dall'amministrazione aggiudicatrice). Poichè sono previste n. 3 unità lavorative per l'intero appalto la percentuale suddetta non corrisponde nemmeno ad una figura part-time;
- il Comune di Borgo Valsugana ha già in corso un appalto per il servizio di pulizia degli altri immobili comunali (Municipio, ambulatori, Corpo di Polizia Locale, Bliblioteca) ove è stato previsto l'inserimento di un soggetto svantaggiato per n. 12 ore settimanali in base a uno specifico programma di recupero e inserimento lavorativo;

Ritenuto, a seguito di quanto previsto dall'art. 36Ter1 della Legge Provinciale 23/1990 dover acquisire il relativo servizio utilizzando lo strumento del mercato elettronico gestito dall'APAC presso il quale è attualmente attivo il bando per "servizi di pulizia" - CPV 90 910 000_9 e che in base all'importo di gara compreso tra 75.000,00 e 214.000,00 Euro si prossa procedere mediante trattativa privata di cui all'art. 21, comma 1, lett. h) con invito da estendere ad almeno tre persone o ditte scelte discrezionalmente fra quelle indicate negli elenchi di cui all'articolo 12 e

in possesso dei requisiti necessari sulla base delle modalità e dei criteri determinati dal regolamento di attuazione;

Ritenuto di procedere all'invito di tutti i soggetti che manifestino il loro interesse a fronte di apposito avviso;

Evidenziato che l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per cui è necessario individuare il numero di componenti della commissione tecnica di valutazione delle offerte, da scegliere dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte assicurando la rotazione tra soggetti dotati di esperienza nello specifico settore, assegnando alla commissione i seguenti principali compiti: verifica della completezza delle offerte tecniche, valutazione collegiale delle stesse in seduta/e riservata/e, assegnazione dei relativi punteggi applicando puntualmente i criteri e le formule indicate nell'allegato"Criteri di valutazione delle offerte tecniche", disamina di eventuali offerte che risultino anormalmente basse, valutazione della congruità delle offerte tecniche unitamente al responsabile del procedimento;

Ritenuto sufficiente l'individuazione di n. 3 commissari dipendenti dal Comune, trattandosi di appalto di non particolare complessità dal punto di vista tecnico;

Vista la L.P. 09 marzo 2016 n. 2 e la L.P. 10 luglio 1990 n. 23 e s.m, in particolare l'art. 21;

Ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015 , n. 1. dal 01.01.2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 11., integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Visto il Bilancio di Previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30 dicembre 2019;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2020-2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 30 dicembre 2019;

Visto il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28 settembre 2017 e successive modificazioni;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;

DETERMINA

1. di approvare il progetto del servizio di pulizia presso l'Asilo Nido comunale a ridotto impatto ambientale con applicazione dei Criteri Ambientali Minimi per "Servizio di pulizia" (D.M. 24.5.2012) per il periodo di anni 1 (uno) dal 01.01.2021 con opzione di

rinnovo per un secondo anno di servizio, redatto nel mese di ottobre 2020 dal Servizio Segreteria ed Affari generali, costituito da:
- Capitolato speciale d'appalto;
- D.U.V.R.I. ;
- planimetrie relative agli immobili oggetto di servizio;
- quadro economico di spesa
- criteri di valutazione dell'offerta tecnica

nell'importo complessivo (comprensivo dell'eventuale rinnovo) di Euro 143.960,00.

2. di appaltare il servizio a mezzo di confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m. e in attuazione in particolare del comma 2) lett. h), con i criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa indicati nell'elaborato "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" utilizzando lo strumento del mercato elettronico gestito dall'APAC presso il quale è attivo il bando per "servizi di pulizia" - CPV 90910000_9 estendendo l'invito a tutte le ditte iscritte alla piattaforma Mercurio (http://www.mercurio.provincia.tn.it) CPV 90910000-9 Servizi di pulizie che presentino domanda a seguito avviso di manifestazione di interesse, e, nel caso in cui dette domande siano inferiori a tre, integrandole d'ufficio;
3. di dare atto che con comunicato del 20 maggio 2020 l'ANAC ha disposto l'esonero temporaneo dal pagamento dei contributi ANAC dovuti da parte di soggetti pubblici e privati;
4. di stabilire che le offerte tecniche siano valutate da una della commissione tecnica composta da tre dipendenti comunali, da scegliere dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte dotati di esperienza nello specifico settore, assegnando alla commissione i seguenti principali compiti: verifica della completezza delle offerte tecniche, valutazione collegiale delle stesse in seduta/e riservata/e, assegnazione dei relativi punteggi applicando puntualmente i criteri e le formule indicate nell'allegato "Criteri di valutazione delle offerte tecniche", disamina di eventuali offerte che risultino anormalmente basse, valutazione della congruità delle offerte tecniche unitamente al responsabile del procedimento;
5. di dare atto che la spesa a carico del bilancio comunale dei prossimi esercizi finanziari per lo svolgimento del servizio verrà impegnata in esito alla procedura di gara.
6. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
7. di precisare che, ai sensi dell'articolo 4 della Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23 avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
   a) ricorso al tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni , ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
   b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI
STROPPA NICOLETTA / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.